

VII. I POTERI DELL'AUTORITÀ E LE MODIFICHE ALLA LEGGE N. 287/90

L'applicazione rigorosa della disciplina antitrust costituisce un fattore prezioso per garantire una più rapida e solida ripresa, nella consapevolezza delle difficoltà cui sono sottoposte le imprese durante la crisi e della necessità di tutelare gli effetti di più lungo periodo e la componente più dinamica del processo competitivo attraverso un'attenzione particolare per i settori strategici per la crescita, la digitalizzazione e la sostenibilità, un efficace controllo dei processi di concentrazione e il contrasto alle condotte che possono esacerbare le conseguenze della crisi economica e sanitaria. Nella presente sezione si propongono alcune modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, finalizzate a consentire all'Autorità di aumentare l'efficacia del controllo delle concentrazioni e della lotta ai cartelli, nonché di adeguare la strumentazione attualmente a disposizione alle sfide poste dall'economia digitale. Si sottolinea, infine, l'esigenza di individuare l'AGCM come unica Autorità di contrasto delle violazioni previste dalla Direttiva (UE) n. 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

A. Misure di armonizzazione del controllo delle concentrazioni con la normativa euro-unitaria

Le norme nazionali in materia di controllo delle operazioni di concentrazione che ricadono nella competenza dell'Autorità differiscono sotto vari profili di rilievo dalle previsioni del Regolamento (CE) n. 139/2004 applicate dalla Commissione Europea per la valutazione delle concentrazioni di dimensione euro-unitaria.

Tali divergenze riguardano in particolare: *i*) il test di valutazione sostanziale, di cui all'art. 6 della legge n. 287/1990 e il trattamento dei vantaggi di efficienza; *ii*) il trattamento delle imprese comuni, di cui all'art. 5 della legge 287/1990; e *iii*) il calcolo del fatturato rilevante per l'obbligo di comunicazione per le banche e gli istituti finanziari, di cui all'art. 16, comma 2, della legge 287/1990.

Nella convinzione che la convergenza fra il sistema europeo e quello nazionale contribuisca all'efficienza nel controllo delle operazioni di concentrazione, in particolare evitando la possibile insorgenza di valutazioni difformi, l'Autorità ritiene opportuno che il quadro

normativo nazionale sia quanto più possibile coerente con quello adottato dalla Commissione e dalla prevalenza dei Paesi dell'Unione Europea.

Il test di valutazione sostanziale e il trattamento dei vantaggi di efficienza

Si ricorda che l'art. 6 della legge n. 287/1990 prevede che l'eventuale divieto di un'operazione di concentrazione presupponga l'accertamento "*della costituzione o del rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza*".

Tale previsione ricalca il *test* di dominanza del previgente regolamento comunitario¹⁶⁷, che è stato modificato con l'introduzione del regolamento n. 139/2004. Il nuovo test utilizzato a livello europeo richiede che, ai fini della valutazione di compatibilità di una concentrazione, l'operazione "*non ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante*"¹⁶⁸. Esso pone al centro della valutazione l'impatto della concentrazione sulla concorrenza effettiva, rendendo non più necessario l'accertamento della dominanza per il divieto dell'operazione di concentrazione, sebbene tale situazione continui ad essere ritenuta la forma principale di ostacolo alla concorrenza¹⁶⁹.

Il *test* impiegato dalla Commissione consente di cogliere meglio gli effetti delle operazioni che vengono a realizzarsi in mercati oligopolistici con beni differenziati o in presenza di relazioni verticali particolarmente complesse. In tali contesti, infatti, la concentrazione potrebbe essere in grado di produrre un peggioramento delle condizioni concorrenziali anche in assenza di una posizione dominante. Tale innovazione si è rivelata particolarmente utile in ambito europeo, tanto che attualmente tutti gli Stati membri, ad eccezione di Italia e Austria, dispongono di un *test* di valutazione delle operazioni di concentrazione nazionali coerente con quello introdotto dal regolamento n. 139/2004.

La divergenza tra il *test* adottato dalla Commissione e quello applicato dall'Autorità espone le imprese che devono notificare in Italia al rischio che insorgano incoerenze nella valutazione della compatibilità dell'operazione non solo riguardo ai precedenti della Commissione relativi ai medesimi mercati, ma anche rispetto ad altri Stati Membri, allorché si esaminano operazioni di concentrazione multi-giurisdizionali ai sensi degli art. 4.4 e 9 del regolamento n. 139/2004. Ciò si rivela particolarmente grave allorché l'operazione risulti problematica sì da rendere possibile il divieto o l'esame di misure correttive.

In tema di valutazione sostanziale delle operazioni di concentrazione, rileva inoltre la possibilità, esplicitamente prevista dalla normativa comunitaria, di bilanciare gli effetti restrittivi della concorrenza, attesi dal realizzarsi di una concentrazione, con i vantaggi di

¹⁶⁷ Cfr. regolamento n. 4064/89.

¹⁶⁸ Cfr. art. 2, par. 2 e 3 del regolamento n. 139/2004.

¹⁶⁹ Cfr., al riguardo, parr. 2 e 4 della comunicazione della Commissione sugli "*Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese*", GU C 031 del 5 febbraio 2004.

efficienza che si produrrebbero solo con il realizzarsi della stessa. Tali vantaggi, considerati dalla Commissione solo laddove siano significativamente riversati anche ai consumatori, non trovano nella norma nazionale un esplicito riferimento.

L'Autorità auspica, quindi, che l'art. 6, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sia modificato in modo da armonizzarlo con la norma europea.

Si propone di modificare l'art. 6, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 stabilendo che: "Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'art. 16, l'Autorità valuta se ostacolano in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante. Tale situazione deve essere valutata tenendo conto della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva alla luce, segnatamente, della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza attuale o potenziale, nonché della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi, dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dell'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali nonché dell'evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza."

Modifiche al sistema di notifica delle operazioni di concentrazione

Le norme nazionali in materia di controllo delle concentrazioni definite dalla legge n. 287/1990 prevedono l'obbligo per le imprese di notificare tali operazioni all'Autorità qualora esse superino determinate soglie di fatturato su base nazionale sia nel loro insieme sia singolarmente. Negli ultimi anni, tuttavia, questo sistema di notifica basato sulla dimensione attuale delle imprese rischia di essere inadeguato nel cogliere lo sviluppo in chiave prospettica delle imprese interessate dalle operazioni di concentrazione nonché nel prevenire la formazione di monopoli locali.

La sfida proviene, ad esempio, dall'economia digitale - dove si assiste ad un fenomeno sempre più diffuso di acquisizione, da parte di grandi operatori di mercato¹⁷⁰, di potenziali futuri concorrenti - ma interessa anche settori tradizionali, dove alcune concentrazioni possono avere un impatto significativo su mercati geografici locali, ma il fatturato delle imprese coinvolte non supera le soglie per la notifica.

¹⁷⁰ Emblematica, in tal senso, è l'operazione di concentrazione *Apple/Shazam* in relazione alla quale nessuna delle soglie nazionali risultava superata, né risultavano superate le soglie previste dal regolamento europeo in materia di concentrazioni. Infatti, a fronte di fatturati mondiali assai elevati e dell'impatto della concentrazione sul processo concorrenziale nei mercati italiani o dell'Unione, i fatturati generati dalle imprese interessate a livello nazionale ed europeo erano inferiori alle soglie fissate dalle rispettive normative in materia di concentrazioni.

È auspicabile, quindi, rafforzare l'attuale sistema di controllo delle concentrazioni evitando che operazioni sotto-soglia potenzialmente problematiche non sfuggano al vaglio dell'Autorità.

A questo riguardo, una soluzione potrebbe essere quella di affiancare all'attuale sistema obbligatorio di notifica da parte delle imprese, la previsione della facoltà per l'Autorità di richiedere, motivandola, la notifica di concentrazioni sottosoglia di cui si è venuti a conoscenza. Questa soluzione è già stata adottata da alcuni Paesi europei (Germania¹⁷¹, Norvegia¹⁷², Svezia¹⁷³, Lituania¹⁷⁴) e da paesi extra-europei come Stati Uniti¹⁷⁵ e Giappone. Inoltre, in Francia, ancorché il sistema di notifica si basi ancora sulle soglie di fatturato, l'Autorità di concorrenza francese ha assunto, in ambito OCSE, una posizione favorevole all'introduzione di un meccanismo di controllo delle concentrazioni rafforzato che preveda l'obbligo di notifica su richiesta delle Autorità di concorrenza anche per operazioni sottosoglia che sono potenzialmente idonee a generare criticità concorrenziali¹⁷⁶.

¹⁷¹ A gennaio 2021 è entrata in vigore una legge di modifica della normativa in materia di concorrenza che ha abrogato il criterio del valore della transazione – tra le soluzioni previste per valutare operazioni problematiche in chiave prospettica che possono sfuggire al sistema di notifica obbligatorio basato sulle soglie di fatturato – per sostituirlo con il riconoscimento di un potere, in capo all'Autorità tedesca – di richiedere la notifica di operazioni sotto-soglia alle imprese in determinati settori economici quando dispone di elementi oggettivi che ulteriori concentrazioni possono avere un impatto negativo sulla concorrenza. In questi casi – indipendentemente dalle soglie generali di fatturato previste nell'ambito del sistema di notifica obbligatorio – l'Autorità può richiedere la notifica di concentrazioni sulla base di talune condizioni riguardanti il fatturato e le quote di mercato delle imprese interessate. L'Autorità può esercitare tale potere ma soltanto dopo aver completato un'indagine settoriale formale riguardante almeno uno dei settori economici interessati dalla concentrazione. Inoltre, decisioni che impongono la notifica possono essere impugnate dalle imprese.

¹⁷² OECD (2020), “*Start-ups, killer acquisitions and merger control-Note by Norway*”, DAF/COMP/WD(2020)23. In Norvegia, l'Autorità di concorrenza può richiedere, *ex post*, la notifica di concentrazioni sotto-soglia su istanza motivata fino a 3 mesi dalla conclusione dell'operazione. Inoltre, l'Autorità ha il potere di richiedere alle imprese informazioni su base discrezionale, considerati elementi fattuali come il grado di concentrazione e più in generale le condizioni concorrenziali dei mercati interessati, nonché le attività di acquisizione operate in passato dalle imprese coinvolte.

¹⁷³ In Svezia, accanto alla possibilità per l'Autorità di concorrenza di obbligare le imprese di notificare operazioni sotto-soglia, anche in questo caso su richiesta motivata, è previsto un sistema di notifica volontaria da parte delle imprese.

¹⁷⁴ Al fine di limitare l'incertezza giuridica, in Lituania è prevista la possibilità per l'Autorità di concorrenza di richiedere la notifica entro 12 mesi dall'operazione se le parti sono o sono state dirette concorrenti con quote di mercato superiori al 40% nei mercati interessati e se l'Autorità ha il sospetto che l'operazione sia idonea a generare una posizione dominante o una riduzione sostanziale della concorrenza.

¹⁷⁵ Negli Stati Uniti, l'Hart-Scott-Rodino Act (HSR Act) specifica le soglie in base alle quali la notifica è obbligatoria (sulla base del valore della transazione e della capacità economica delle persone fisiche riconducibili alle parti). Tuttavia, il regime statunitense in materia di fusioni è flessibile, poiché consente alla FTC o DOJ di indagare e contestare operazioni di concentrazione anche già concluse se sono idonee a produrre una sostanziale riduzione della concorrenza. Pertanto, l'FTC o il DoJ possono intervenire, anche se la transazione è già stata conclusa e anche se la transazione non soddisfa le soglie di notifica obbligatoria. Per esempio, la FTC ha recentemente usato i suoi poteri per intraprendere valutazioni *ex-post* di fusioni passate per richiedere informazioni su centinaia di acquisizioni fatte da Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft in un periodo di 10 anni. Questo fa seguito a casi passati in cui gli Stati Uniti hanno riesaminato e imposto rimedi a operazioni nel settore ospedaliero che si erano già concluse.

¹⁷⁶ Cfr. OECD (2020), “*Start-ups, killer acquisitions and merger control-Note by France*” DAF/COMP/WD(2020)16. In tale occasione, l'Autorità francese ha posto anche il tema riguardante la

Al contempo, definire con chiarezza l'ambito di applicazione del nuovo potere è particolarmente importante al fine di ridurre l'incertezza giuridica che si verrebbe a creare per le imprese che realizzano operazioni di concentrazione sottosoglia. In particolare, si propone di riconoscere un potere di intervento all'Autorità circoscritto alle operazioni:

- (i) per le quali si rinvenga un *fumus* di concreti rischi concorrenziali nel mercato nazionale (o in una sua parte rilevante);
- (ii) realizzate al massimo negli ultimi sei mesi;
- (iii) in cui sia superata una sola delle due soglie di fatturato di cui all'art. 16, comma 1, ovvero il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di euro.

Si propone, dopo l'art. 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 di inserire il seguente comma 1-bis:

“1-bis. L'Autorità può richiedere alle imprese interessate di notificare entro 30 giorni un'operazione di concentrazione anche nel caso in cui sia superata una sola delle due soglie di fatturato di cui al comma 1, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di euro, qualora sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante, e non siano trascorsi oltre sei mesi dal perfezionamento dell'operazione. In caso di omessa notifica si applicano le sanzioni di cui all'art. 19, comma 2”.

Il trattamento delle imprese comuni

La disciplina nazionale relativa alle imprese comuni distingue tra imprese comuni di natura concentrativa e imprese comuni aventi natura cooperativa, sottoponendo solo le prime alla disciplina sulle concentrazioni. Infatti, l'art. 5, comma 1 della legge n. 287/1990 prevede che l'operazione di concentrazione si realizza “c) quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune”; mentre l'art. 5, comma 3, afferma che “Le operazioni aventi quale oggetto o effetto principale il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti non danno luogo ad una concentrazione”.

Ne discende che nell'attuale quadro normativo nazionale i requisiti per configurare come concentrazione la costituzione di una *joint venture* sono: i) l'autonomia funzionale, ossia la natura di impresa a pieno titolo (*full-function*); ii) l'assenza di rischi di coordinamento. Tale disciplina riflette l'impostazione originaria del previgente regolamento n. 4064/1989.

necessità di circoscrivere quanto più possibile situazioni di incertezza giuridica per le imprese, attraverso l'adozione di Linee Guida che dovrebbero chiarire i casi in cui un'operazione, anche se sotto-soglia, può dare luogo a criticità concorrenziali e definire gli aspetti di ordine procedurale e temporale - per il quale l'Autorità francese suggerisce un termine di 12 mesi - connessi all'esercizio del potere di richiedere la notifica. Infine, si suggerisce un sistema di notifica su base volontaria da parte delle imprese.

Il legislatore europeo ha successivamente ampliato la categoria delle imprese comuni soggette al controllo sulle concentrazioni fino a ricomprendervi le imprese comuni a carattere cooperativo idonee a generare effetti strutturali. Tale modifica è stata introdotta al fine di evitare situazioni di disparità di trattamento sulla base anche della considerazione che il regime applicabile alle concentrazioni offre alle imprese una maggiore speditezza e certezza dei tempi di valutazione.

A seguito di tale modifica sono configurate come concentrazioni ed assoggettate al regolamento n. 139/2004 tutte le imprese comuni *full-function*¹⁷⁷. La distinzione tra imprese comuni concentrative e cooperative, quindi, non influenza più la configurazione della natura dell'operazione, ma si riflette esclusivamente sulla scelta della disciplina sostanziale da adottarsi, che per le seconde sarà quella delle intese¹⁷⁸, ma sempre nel contesto delle regole procedurali fissate dal regolamento n. 139/2004.

Ciò implica che, allo stato attuale, la costituzione della medesima impresa comune *full-function*, configurabile come concentrazione secondo i parametri adottati dalla Commissione, potrebbe essere, viceversa, qualificata come una *joint venture* cooperativa e non darebbe luogo ad una operazione di concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 287/1990. Questa situazione risulta idonea a ostacolare l'efficienza del sistema di valutazione delle operazioni di concentrazione perlomeno sotto due profili. In primo luogo, tale discrasia ostacola il regolare funzionamento dei "meccanismi di rinvio" previsti dal regolamento n. 139/2004 che, in deroga alla regola del fatturato, permettono di riallocare la competenza sulla valutazione di un'operazione di concentrazione individuando l'organo più idoneo a trattare il caso¹⁷⁹. Inoltre, la descritta incoerenza nel trattamento delle *joint ventures* potrebbe generare situazioni di disparità di trattamento tra imprese comuni di dimensione nazionale o comunitaria nonché esporre l'Autorità al rischio di giungere a valutazioni difformi rispetto a quelle della prevalenza degli Stati membri nelle operazioni multi-giurisdizionali.

L'Autorità osserva, inoltre, che attualmente la prevalenza degli Stati membri dispone di un quadro normativo che consente la valutazione di una impresa comune alla stregua di una concentrazione, indipendentemente dalla sua natura concentrativa o cooperativa. Al fine di superare le sopradescritte divergenze, pertanto, si propone la modifica dell'art. 5 della legge n. 287/1990.

¹⁷⁷ Cfr. al riguardo la "Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese" del 2008 (par 94).

¹⁷⁸ Ai sensi dell'art 2, comma 4 del regolamento n. 139/2004 "*Se e in quanto la costituzione di un'impresa comune che costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 3 ha per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese che restano indipendenti, detto coordinamento viene valutato sulla base dei criteri di cui all'art. 81, paragrafi 1 e 3, del trattato, al fine di stabilire se l'operazione sia compatibile o meno con il mercato comune*".

¹⁷⁹ Ad esempio, risulterebbe particolarmente problematica la possibilità di richiamare ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 139/2004 la valutazione della costituzione di una *joint venture* cooperativa di competenza comunitaria suscettibile di produrre effetti restrittivi della concorrenza in Italia.

Si propone di modificare l'art. 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 mediante l'integrazione del comma 1, lettera c), di modo che esso reciti "c) quando due o più imprese procedono alla costituzione di un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di una entità autonoma.

Si propone altresì di modificare l'art. 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 mediante l'abrogazione del comma 3 e la sua sostituzione con il seguente: "Se e in quanto la costituzione di un'impresa comune che costituisce una concentrazione ha per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese che restano indipendenti, detto coordinamento verrà valutato secondo i parametri adottati per la valutazione delle intese, al fine di stabilire se l'operazione sia compatibile o meno con l'art. 6. In tale valutazione, l'Autorità tiene conto, in particolare, della presenza significativa e simultanea di due o più imprese fondatrici sullo stesso mercato dell'impresa comune, o su un mercato situato a monte o a valle di tale mercato, ovvero su un mercato contiguo strettamente legato a detto mercato, nonché della possibilità offerta alle imprese interessate, attraverso il loro coordinamento risultante direttamente dalla costituzione dell'impresa comune, di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti e servizi di cui trattasi."

Il calcolo del fatturato rilevante per l'obbligo di comunicazione per le banche e gli istituti finanziari, di cui all'art. 16, comma 2, della legge 287/1990

L'esigenza di convergenza della normativa nazionale verso quella euro-unitaria in materia di calcolo del fatturato rilevante ai fini dell'obbligo di notifica delle operazioni di contrazione che coinvolgano banche o istituti finanziari deriva dalle modifiche introdotte a livello comunitario nel 2004, con l'adozione del citato regolamento n. 139/2004. Fino ad allora, anche a livello comunitario il fatturato rilevante per le banche e gli istituti finanziari era considerato il valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine. La considerazione che tale variabile non rappresenta correttamente la dimensione delle imprese coinvolte ha condotto quindi il legislatore comunitario a scegliere nel regolamento 139/2004 come variabile rilevante l'ammontare dei proventi derivanti dalla gestione, ovvero a focalizzarsi su elementi che - come per le imprese industriali - rilevino le dimensioni dell'attività economica svolta, piuttosto che le dimensioni patrimoniali. Ciò, peraltro, anche con vantaggi in termini applicativi.

Appare opportuno, pertanto, prevedere anche per questo aspetto una piena convergenza del criterio nazionale di calcolo del fatturato con quello comunitario, anche al fine di facilitare gli operatori, stabilendo la modifica dell'attuale formulazione del comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990.

Si propone di modificare il comma 2 dell'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 come segue: "2. Per gli Enti creditizi e gli altri istituti finanziari il fatturato è sostituito dalla

somma delle seguenti voci di provento al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai suddetti proventi: a) interessi e proventi assimilati; b) proventi su titoli (proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate); c) proventi per commissioni; profitti da operazioni finanziarie; d) altri proventi di gestione. Per le imprese di assicurazioni il fatturato è sostituito dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo”.

B. Il termine previsto all'art. 16, comma 8, della legge n. 287/1990 per le istruttorie nelle concentrazioni

Se l'Autorità ritiene che un'operazione di concentrazione è suscettibile di determinare effetti restrittivi sulla concorrenza, avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica un'istruttoria che, ai sensi dell'art. 16, comma 8, della legge n. 287/90 si deve concludere entro il termine perentorio di quarantacinque giorni.

La brevità del termine di quarantacinque giorni entro il quale deve concludersi l'istruttoria, incide sulla capacità dell'Autorità di approfondire tutti gli aspetti rilevanti della concentrazione oggetto di notifica, anche attraverso il ricorso ai più opportuni strumenti di analisi. Si consideri, ad esempio, come un termine così breve renda particolarmente difficoltoso, e in alcuni casi di fatto impossibile, il ricorso ad indagini di mercato per acquisire elementi utili a definire i mercati rilevanti e a valutare gli effetti della concentrazione. Tali difficoltà sarebbero peraltro acuite laddove si procedesse all'auspicabile allineamento con la normativa europea in materia di test sostanziale e del trattamento delle imprese comuni sopra illustrato.

Si propone, dunque, di estendere il termine attualmente previsto per la “fase 2” delle operazioni di concentrazione a novanta giorni. Ciò si rifletterebbe positivamente non solo sul grado di approfondimento delle analisi svolte dall'Autorità nel corso delle attività istruttorie, ma anche sulla capacità delle parti di svolgere a loro volta i propri approfondimenti e di produrre elementi utili alla valutazione dell'operazione.

Si evidenzia come la modifica di detto termine sia privo di conseguenze per la valutazione delle concentrazioni che non danno luogo a criticità di natura concorrenziale e che non necessitano quindi di un approfondimento istruttorio. Tali concentrazioni, che vengono analizzate nella fase 1, rappresentano la pressoché totalità delle concentrazioni notificate (il 92% nel corso del 2020) e continuerebbero ad essere autorizzate entro il termine di trenta giorni.

Si propone di modificare l'art. 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 sostituendo "entro il termine perentorio di quarantacinque giorni" con "entro il termine perentorio di novanta giorni".

C. Abuso di dipendenza economica e piattaforme digitali

L'Autorità auspica un'integrazione dell'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, volta a rendere le previsioni relative all'abuso di dipendenza economica più appropriate ed efficaci rispetto alle caratteristiche e, in particolare, al potere di intermediazione delle grandi piattaforme digitali.

La modifica proposta riguarda l'introduzione di una presunzione relativa di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con un'impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati.

Trattandosi di una presunzione relativa, è sempre possibile per la piattaforma dimostrare che non sussiste la dipendenza economica per le imprese terze.

La proposta di modifica si completa con l'indicazione esemplificativa di alcune pratiche che possono integrare un abuso di dipendenza economica da parte delle piattaforme. In tal modo si intende fornire una prima indicazione delle condotte vietate, cosicché, anche sotto il profilo della certezza giuridica, le piattaforme possano più facilmente definire e orientare il proprio comportamento nelle relazioni commerciali con le imprese terze che utilizzano i loro servizi di intermediazione.

Si propone di aggiungere i seguenti commi all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192:

"4. Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati.

5. Ai fini del comma 1 le pratiche abusive realizzate dall'intermediario nei confronti dell'impresa in posizione di dipendenza economica possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;*
- b) nell'applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;*
- c) nel rifiutare l'interoperabilità di prodotti o servizi o la portabilità dei dati, limitando la concorrenza;*
- d) nel subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei*

contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre, anche in relazione all'utilizzo dei dati;

e) nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio fornito;

f) nel conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta; in particolare condizionando la qualità del servizio offerto al trasferimento di dati in misura non necessaria o proporzionata”.

D. Rafforzamento dei poteri dell’Autorità in materia di contrasto al potere di mercato delle imprese che operano in più mercati

Al fine di contrastare più efficacemente le distorsioni concorrenziali, in particolare nei mercati in cui è presente una piattaforma digitale ovvero operano imprese che necessitano di tale piattaforma per accedere agli utenti finali o ai fornitori, l’Autorità auspica l’introduzione di una specifica disposizione, modellata sull’esperienza tedesca¹⁸⁰, che stabilisca la possibilità di attribuire ad alcune imprese la qualifica di imprese di primaria importanza per la concorrenza in più mercati, alle quali possono essere vietate taluni comportamenti particolarmente distorsivi della concorrenza, salvo che l’impresa non dimostri che la propria condotta risulta obiettivamente giustificata.

In particolare, si propone di attribuire all’Autorità il potere di qualificare, con proprio provvedimento, come di primaria importanza per la concorrenza le imprese che operano in mercati più mercati, utilizzando a tal fine una serie di indici che sono grado di far emergere il ruolo cruciale di questi operatori per l’economia digitale. Tali indici, che non sono né esaustivi né cumulativi, consistono segnatamente nel: *i)* possesso di una posizione dominante in uno o più mercati; *ii)* grado di integrazione verticale e/o la presenza su mercati contigui; *iii)* accesso ai dati rilevanti per la concorrenza; *iv)* importanza delle attività svolte per consentire a imprese terze l’accesso ai mercati di approvvigionamento o di sbocco e *v)* influenza sull’attività economica di imprese terze. Il provvedimento con cui l’impresa viene qualificata come di primaria importanza per la concorrenza in più mercati dovrebbe essere valido per cinque anni dalla sua adozione, così da poter verificare periodicamente la permanenza ovvero la perdita delle condizioni che giustificano l’attribuzione della qualifica.

All’impresa designata di primaria importanza per la concorrenza in più mercati, l’Autorità può vietare taluni comportamenti particolarmente distorsivi, salvo che l’impresa non dimostri che la propria condotta sia oggettivamente giustificata.

Il procedimento amministrativo per la designazione dell’impresa dovrebbe essere regolato dalla legge n. 287/1990 – ad eccezione dell’articolo 14-*ter* relativo agli impegni e, in caso di

¹⁸⁰ Cfr. articolo 19A della legge di concorrenza tedesca (*Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen*, GWB), introdotto a seguito della riforma entrata in vigore il 19 gennaio 2021.

accoglimento della proposta di introduzione della procedura di transazione, dell'articolo 14-*quater* della legge n. 287/1990 – e dalle disposizioni del D.P.R. 217/1998.

Infine, se l'impresa designata viola i divieti ad essa ascritti, essa potrà essere sanzionata ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 287/1990, con provvedimento dell'Autorità adottato secondo le disposizioni della legge n. 287/1990 e del D.P.R. 217/1998. In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, l'Autorità dovrebbe altresì poter imporre alle imprese designate, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, eventuali rimedi comportamentali o strutturali, al fine di far cessare l'infrazione o i suoi effetti ovvero per impedire la reiterazione delle condotte vietate.

Si propone di inserire il seguente articolo nella legge n. 287/1990:

“Articolo 3-bis. Comportamenti abusivi da parte di imprese che rivestono una primaria importanza per la concorrenza in più mercati.

- 1. L'Autorità, con proprio provvedimento valido per cinque anni dalla sua adozione, può designare di primaria importanza per la concorrenza in più mercati le imprese che presentano, in particolare, le seguenti caratteristiche: i) il possesso di una posizione dominante in uno o più mercati; ii) il grado di integrazione verticale e/o la presenza su mercati contigui; iii) l'accesso ai dati rilevanti per la concorrenza; iv) l'importanza delle attività svolte per consentire a imprese terze l'accesso ai mercati di approvvigionamento o di sbocco e v) l'influenza sull'attività economica di imprese terze.*
- 2. In caso di accertamento ai sensi del comma 1, l'Autorità può, con il medesimo provvedimento, vietare all'impresa designata le seguenti condotte, salvo che l'impresa designata dimostri che le stesse sono oggettivamente giustificate:*
 - a) accordare un trattamento preferenziale, nell'intermediazione dell'accesso ai mercati di approvvigionamento o di sbocco, ai propri beni o servizi rispetto a quelli di altre imprese, in particolare favorendoli nella visualizzazione o pre-installando i propri servizi o prodotti ovvero integrandoli in altre offerte dell'impresa;*
 - b) ostacolare altre imprese nelle loro attività economiche sui mercati di approvvigionamento o di sbocco, quando le attività dell'impresa designata sono rilevanti per l'accesso a questi mercati;*
 - c) ostacolare altre imprese su mercati in cui l'impresa designata, anche senza essere dominante, potrebbe espandere rapidamente la sua posizione in particolare tramite strategie di offerte abbinata e leganti;*
 - d) utilizzare strategicamente il trattamento dei dati rilevanti per la concorrenza al fine di innalzare le barriere all'ingresso di altre imprese;*
 - e) ostacolare l'interoperabilità di beni o servizi o la portabilità dei dati;*
 - f) fornire ad altre imprese informazioni insufficienti sui servizi forniti dall'impresa designata o ostacolare la loro capacità di valutare tali servizi;*

- g) *richiedere per il trattamento delle offerte di un'altra impresa condizioni che non sono proporzionate al servizio offerto, in particolare chiedendo il trasferimento di dati o diritti non necessari per la fornitura del servizio ovvero subordinando la qualità dell'offerta al trasferimento di dati o diritti che non sono proporzionati al servizio.*
3. *Il procedimento di cui al comma 1 è disciplinato dalle disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 14-ter, e del D.P.R. n. 217/98.*
4. *In caso di violazione dei divieti di cui al comma 2, l'impresa designata ai sensi del comma 1 è sanzionata ai sensi dell'articolo 15 con provvedimento adottato dall'Autorità secondo le disposizioni della presente legge e del D.P.R. n. 217/98. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità può altresì imporre alle imprese designate rimedi comportamentali o strutturali al fine di far cessare l'infrazione o i suoi effetti ovvero per impedire la reiterazione delle condotte vietate”.*

E. Introduzione della procedura di transazione (c.d. *settlement*)

L'Autorità ritiene opportuno introdurre anche nell'ordinamento giuridico nazionale l'istituto della procedura di transazione (c.d. *settlement*) nei procedimenti amministrativi condotti dall'Autorità in materia di concorrenza.

Si propone di inserire il seguente art. 14-quater nella legge 10 ottobre 1990, n. 287:

“Art. 14-quater. Procedura di transazione.

1. Nel corso dell'istruttoria avviata ai sensi dell'art. 14, comma 1, fino all'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie, l'Autorità può fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione.

2. In caso di esito favorevole di tali discussioni, l'Autorità può fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte di transazione che rispecchino i risultati delle discussioni svolte e in cui riconoscano la propria partecipazione a un'infrazione degli artt. 2 e 3 della presente legge ovvero degli artt. 101 e 102 del TFUE, nonché la rispettiva responsabilità.

3. Le imprese, nelle proprie repliche alla comunicazione delle risultanze istruttorie loro notificata, confermano, entro il termine in essa fissato dall'Autorità, che la comunicazione delle risultanze istruttorie rispecchia il contenuto delle loro proposte di transazione. L'Autorità può allora procedere all'adozione di una decisione ai sensi dell'art. 15, comma 1, della presente legge.

4. Qualora l'Autorità intenda imporre una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 15, comma 1, della presente legge, alle imprese che abbiano completato con successo la procedura di transazione, tale sanzione pecuniaria è ridotta nella misura del 20%.

5. *L'Autorità può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione, anche rispetto a una o più parti specifiche, qualora ritenga che sia comunque compromessa l'efficacia della procedura.*

6. *L'Autorità definisce con proprio provvedimento generale, in linea con l'ordinamento dell'Unione Europea, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di transazione di cui al presente articolo”.*

F. Poteri sanzionatori al di fuori dei procedimenti istruttori

Per consentire un più efficace e tempestivo intervento nell'applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/1990 e degli artt. 101 e 102 del TFUE (anche nell'ambito delle indagini conoscitive), oltre che nel controllo delle operazioni di concentrazione, l'Autorità ritiene opportuno un rafforzamento dei suoi poteri di acquisizione di informazioni e documenti anche al di fuori dei procedimenti istruttori, prevedendo la possibilità di irrogare sanzioni amministrative in caso di rifiuto o ritardo nel fornire le informazioni o documenti richiesti o in presenza di informazioni ingannevoli od omissive¹⁸¹. La presente proposta è formulata sulla base dei poteri sanzionatori di cui l'Autorità attualmente dispone e dovrà pertanto essere uniformata alla luce del regime sanzionatorio previsto dalla Direttiva n. 2019/1 (c.d. Direttiva ECN Plus), al momento in fase di recepimento.

Si propone di sostituire l'art. 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, rubricato “Poteri di indagine”, nel seguente modo:

“1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, nonché per l'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, l'Autorità può in ogni momento richiedere ad imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili.

2. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 14, comma 5, se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

3. L'Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2 e 3 e/o negli articoli 101 e 102 del TFUE.

4. L'Autorità può, inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dello Sviluppo Economico o del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei

¹⁸¹ In questa direzione è ad esempio orientato il Codice in materia di protezione dei dati personali (cfr. art. 157 e 166, comma 2).

prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata, potendo esercitare a tal fine i poteri di cui al comma 1.”.

Si propone altresì di inserire il seguente art. 16-bis nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, rubricato “Richieste di informazioni”:

“1. Ai fini dell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 16, l’Autorità può in ogni momento richiedere ad imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili.

2. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall’ordinamento vigente.”.

G. Le competenze dell’Autorità nella filiera agro-alimentare

Nel settore agroalimentare si pone l’esigenza di rafforzare la competitività complessiva dei singoli comparti, innescando un processo di ristrutturazione che sappia coniugare i necessari interventi di modernizzazione e di efficientamento dei processi produttivi con una graduale riconversione verso modelli di produzione e distribuzione più sostenibili e a minore impatto ambientale.

In tale delicata fase di transizione, tutte le attività di monitoraggio e di intervento svolte da autorità e istituzioni preposte alla regolazione e/o vigilanza sul settore agricolo dovrebbero essere improntate a garantire: *i)* il mantenimento di una corretta dinamica concorrenziale in ciascun comparto produttivo, al fine di selezionare e premiare gli operatori che meglio sappiano adattarsi e rispondere alle mutate esigenze dei consumatori e dei mercati; *ii)* l’adozione da parte degli *stakeholders* di condotte commerciali corrette, tali da determinare un’equa ripartizione dei benefici e dei rischi tra tutti i soggetti attivi ai diversi stadi delle filiere produttive e distributive.

Nel contesto descritto, l’attuale fase di recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva UE n. 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese delle filiere agricole e alimentari rappresenta una preziosa occasione per rivedere e razionalizzare l’intero *corpus* normativo in materia, con una chiara attribuzione delle competenze relative all’attività di *enforcement*. In particolare, l’individuazione dell’AGCM quale unica Autorità di contrasto delle violazioni individuate dalla direttiva, già auspicata dall’AGCM nel suo recente parere **ASI703** - *Recepimento della direttiva UE 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare* del 20 ottobre

2020¹⁸², avrebbe il vantaggio di consentire modalità di interpretazione e applicazione delle disposizioni in materia in linea con i principi e i criteri posti a fondamento della normativa a tutela della concorrenza; inoltre essa potrebbe rispondere meglio all'esigenza di contemperare la tutela delle parti contraenti più deboli - tipicamente rappresentate dai produttori agricoli - con la tutela della libertà negoziale e di iniziativa economica degli acquirenti - tipicamente le imprese di trasformazione e quelle di distribuzione (la cd. GDO), per le quali l'ottimizzazione delle condizioni di approvvigionamento rappresenta un importante strumento di competizione sui mercati finali di sbocco¹⁸³.

L'intero quadro normativo nazionale vigente in materia di filiere agroalimentari risulta inoltre, allo stato, piuttosto complesso e frammentato¹⁸⁴. Appare, dunque necessario che l'auspicato processo di ristrutturazione del settore agricolo, ancora caratterizzato da un'estrema polverizzazione, si sviluppi in una cornice normativa e regolamentare solida, chiara e coerente con i principi comunitari, al fine di garantire certezza giuridica e agevolare il rispetto delle norme da parte degli operatori e lo svolgimento dell'attività di *enforcement*.

In questa prospettiva, il processo di recepimento della Direttiva UE n. 2019/633 dovrebbe intervenire anche in quei casi in cui sono previste regole che rischiano di rivelarsi uno strumento difficilmente compatibile con il mantenimento di un adeguato confronto concorrenziale nell'ambito dei mercati di riferimento. Ci si riferisce in particolare alle norme vigenti che impongono agli acquirenti di prodotti agricoli l'applicazione di prezzi di acquisto agganciati ai costi medi di produzione, inevitabilmente riferiti a imprese che presentano diverse strutture produttive e livelli di efficienza¹⁸⁵. L'obbligo di rispettare rigidi parametri di riferimento nella definizione dei prezzi potrebbe, infatti, da un lato, disincentivare il processo di efficientamento delle filiere produttive agricole, dall'altro, favorire un crescente ricorso, da parte dell'industria di trasformazione nazionale, all'utilizzo di prodotti e materie prime eventualmente disponibili a costi inferiori sui mercati esteri.

Inoltre, l'Autorità reputa opportuno individuare con maggiore chiarezza gli strumenti e i soggetti attraverso i quali realizzare il processo di necessaria aggregazione dell'offerta agricola, al fine di aumentare, nello stesso tempo, il potere contrattuale e la capacità competitiva dei coltivatori. Al riguardo, un ruolo centrale andrebbe affidato a soggetti, quali

¹⁸² In tale intervento, l'Autorità ha sottolineato come l'individuazione di un'unica autorità di contrasto, che abbia già maturato esperienza e competenze nell'applicazione della norma, costituisca un'imprescindibile necessità al fine di evitare un rischio concreto di bis in idem.

¹⁸³ Si tenga conto che l'Autorità, nel corso degli anni, ha concluso diversi procedimenti istruttori, avviati nei confronti di operatori della GDO e di una società attiva nella produzione e vendita di sementi, per verificare se tali operatori, abusando del proprio maggior potere negoziale, avessero posto in essere pratiche commerciali sleali in danno dei propri fornitori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 62 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1.

¹⁸⁴ Oltre all'art. 62 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, altre norme che riguardano le relazioni commerciali nella filiera agricola sono contenute, ad esempio, nel D.M. 19 ottobre 2012 n. 199, nell'art. 10 *quater* del d.l. 29 marzo 2019, n. 27 e nell'art. 78 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 e, con riferimento al settore del latte, nell'art. 2 del D.L. 5 maggio 2015, n. 51 e nell'art. 23 del d.l. 24 giugno 2016, n. 113.

¹⁸⁵ Cfr. al riguardo: il testo dell'art. 7, lett. *q*, della Legge di Delegazione Europea, attualmente all'esame della Camera; l'art. 4 del D.M. 19 ottobre 2012 n. 199 e l'art. 10 *quater* D.L. 27/2019.

le organizzazioni di produttori (le cd. OP), che, come ampiamente riconosciuto a livello comunitario, possano svolgere una funzione fondamentale nella concentrazione dell'offerta, nel miglioramento della commercializzazione, nella pianificazione e nell'ottimizzazione dei costi di produzione, operando sui mercati anche in una relazione di reciproca concorrenza e incentivando, per tale via, l'incremento dell'efficienza degli agricoltori associati. In virtù di tale ruolo, la normativa comunitaria prevede infatti, per le OP riconosciute, specifiche deroghe all'applicazione delle regole *antitrust* in materia di intese restrittive della concorrenza, sia nella fase di contrattazione con gli acquirenti che nella fase di programmazione della produzione per adeguare l'offerta alla domanda¹⁸⁶. Una maggiore armonizzazione con i principi comunitari in materia andrebbe operata, ad avviso dell'Autorità, anche con riferimento alle disposizioni interne relative agli "accordi quadro" e alle "intese di filiera" nel settore agricolo e alimentare¹⁸⁷ – che riconoscono alle organizzazioni di rappresentanza di categoria un ruolo centrale nella negoziazione collettiva, anche in deroga alla normativa a tutela della concorrenza. A tale riguardo, la normativa europea in materia prevede la possibilità di redigere "contratti tipo" compatibili con la normativa dell'Unione - tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato - solo in capo a soggetti (quali le organizzazioni interprofessionali riconosciute) che siano dotati di particolari caratteristiche strutturali e organizzative e perseguano precise finalità di potenziamento delle conoscenze e degli sbocchi di mercato degli associati¹⁸⁸.

Si propone di:

1. *procedere, nell'ambito dell'attuale fase di recepimento della Direttiva (UE) n. 2019/633, ad una razionalizzazione dell'intero corpus normativo in materia agricola in un'ottica di maggiore armonizzazione con la normativa europea e di massimo mantenimento degli incentivi concorrenziali;*
2. *individuare nell'AGCM l'unica Autorità di contrasto delle violazioni individuate dalla direttiva;*
3. *reformulare l'articolato dei divieti relativi alle pratiche commerciali scorrette in coerenza con quelli individuati nella Direttiva, evitando di introdurre rigide parametrizzazioni dei prezzi di acquisto ai costi medi di produzione, da utilizzarsi, in*

¹⁸⁶ Cfr. Regolamento (UE) n. 1308/2013, per esempio i *considerando* 131, 133, 134 e 174 e gli artt. 152/156 e 209; inoltre, con riferimento a settori specifici, cfr. per esempio, l'art. 149 *Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari*, l'art. 169 *Trattative contrattuali nel settore dell'olio di oliva* o l'art. 170 *Trattative contrattuali nel settore delle carni bovine*.

¹⁸⁷ Si pensi ad esempio alle norme contenute nell'art. 23 del d.l. n. 113/2016, nell'art. 7 *lett. s)* della Legge di delegazione europea A.S. 1721 (nel testo attualmente all'esame della Camera), nell'art. 9 del D.lgs. 27 maggio 2005, n. 102 e nel DPCM del 5 agosto 2005, questi ultimi a suo tempo segnalati dall'Autorità (Cfr. **AS318 - Disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera** del 30 novembre 2005, in Boll. 46/2005).

¹⁸⁸ Cfr. Regolamento (UE) n. 1308/2013, in via generale per esempio i *considerando* 132, 133, 134 e 175 e gli artt. 157/158 e 210.

aggiunta agli indicatori di mercato, come mero strumento di ausilio alla valutazione dell'illiceità delle condotte degli operatori;

- 4. attribuire un maggiore ruolo alle OP e alle Organizzazioni Interprofessionali riconosciute, rispettivamente, nel processo di superamento della frammentazione del settore agricolo e in quello di individuazione di eventuali strumenti (ivi compresa la definizione di standard contrattuali comuni) che contribuiscano al miglioramento degli sbocchi di mercato della parte agricola.*